

solo della bontà, ma della necessità di questa disposizione, dopo averla proposta, io debba abbandonarla.

In ogni caso, mi scusi la Camera, io dico francamente che preferisco che la responsabilità non sia mia e che sia del Parlamento, se non si gode sin d'ora di questo vantaggio. Quindi insisto nella mia proposta.

Quanto al primo obbietto che mi si faceva, che non convenga intraleciare le materie, convengo sul principio, ma mi pare che non sarebbe cosa conveniente che venissi domani ad occupare nuovamente il Parlamento per una disposizione semplice ed ovvia come è questa: giacchè l'ho proposta, la Camera darà il suo voto sulla medesima, e mi pare vi sia nulla di difficile in questo, che almeno per una volta si lasci inserire una disposizione, benchè possa da sè fare oggetto di una legge speciale.

Quanto alle altre difficoltà non ho creduto di dovere prevedere il caso di sospicione del presidente che deve essere chiamato, perchè io sono persuaso che nè il presidente della Corte chiamerebbe un presidente di tribunale per giudicare della sentenza in cui egli è intervenuto, nè lo stesso presidente vorrebbe intervenire come giudice d'appello in una sentenza emanata nel suo tribunale; io ritenni che la cosa già si avesse per intesa; tuttavia, a tranquillare di più la Commissione sarei disposto ad aggiungere al fine della prima parte: « quando non si tratti di sentenza emanata dallo stesso tribunale. » Con ciò si elimina ogni sospetto di personalità.

Non resta più che la sola difficoltà che, cioè, questa disposizione possa fare oggetto di una legge separata. È vero, può farla; ma niente osta che la medesima si inserisca pure nella legge presente.

**SINEO, relatore.** Ho detto che forse la Commissione non avrebbe avuta difficoltà, nè ripugnanza ad accettare la prima parte dell'articolo di cui si tratta, ed ho espressa una mia opinione, giacchè la Commissione, affidata dell'adesione che credeva prestata dall'onorevole guardasigilli alla soppressione di quest'articolo, non lo ha posto in discussione.

Ma debbo ora dichiarare, dietro spiegazioni di alcuni colleghi, che, se quest'articolo fosse rinviato alla Commissione, potrebbe dare luogo alle più serie discussioni. Vi sono dissensi sul merito intrinseco della proposta. È questo un motivo di più per segregare interamente questo articolo dalla legge.

L'onorevole guardasigilli creda che coprirà meglio la sua responsabilità, se aderirà al sistema della Commissione di segregare questa materia da quella sin qui discussa, anzichè provocare immediatamente dalla Camera un voto sulla sua proposta.

L'onorevole guardasigilli porta opinione che non valga la pena di presentare una legge apposita per questa semplice e speciale disposizione, ma io credo per contro che si dovrebbe fare sempre così. Giova in ciò l'esempio della Francia. Apriamo il *Moniteur* nei primi anni, nel tempo in cui si sono fatte leggi in maggior quantità, e forse si sono fatte le leggi migliori; in ogni giorno si presentavano leggi di un articolo solo. È questo eziandio

il miglior modo di mettere facilmente d'accordo i vari poteri dello Stato.

L'onorevole guardasigilli dunque non può temere nessuna difficoltà nell'andamento del suo progetto, segregando quest'articolo.

**PRESIDENTE.** Il Ministero insiste perchè sia conservata la prima parte dell'articolo 6 coll'aggiunta testè indicata.

Io darò lettura dell'articolo così modificato, e la Camera deciderà:

« Art. 6. Tuttavolta, per malattia, per assenza o per altro qualunque impedimento, manchi in una Corte d'appello il numero indispensabile dei consiglieri per tenere nelle varie classi le udienze prescritte, è autorizzato il primo presidente a chiamarvi a supplire il presidente del tribunale, quando non si tratti di sentenza emanata dallo stesso tribunale. »

(Fatta prova e controprova, è adottato.)

Si passa allo squittinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	135
Maggioranza . . . . .	68
Voti contrari . . . . .	70
Voti favorevoli . . . . .	65

(La Camera rigetta.)

**RELAZIONE SOPRA IL DISEGNO DI LEGGE PER UN PRESTITO DI 50 MILIONI.**

**ROBECCHI, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge per un prestito di 50 milioni.

*Molte voci.* Legga! legga!

**PRESIDENTE.** Debbo avvertire la Camera che questa relazione è già stampata, sì che può essere distribuita anche all'istante. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 452.)

Ora soggiungerò che all'ordine del giorno per domani non vi potrebbe essere nulla in pronto, perchè la discussione dei due schemi di legge che sono ancora all'ordine del giorno probabilmente sarà esaurita nella tornata d'oggi; onde, se la Camera lo crede, facendosi immediatamente la distribuzione di detta relazione, potrebbe la discussione di questo progetto di legge essere posta all'ordine del giorno per domani.

*Molte voci.* Sì! sì!

**APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER INDENNITÀ AL SIGNOR MORSE INVENTORE DI UN APPARECCHIO TELEGRAFICO.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta la discussione sul progetto di legge per indennità al signor Morse per l'apparecchio telegrafico di sua invenzione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 93.)